



C.I.S.I.
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA
in liquidazione

Via Leonardo Mazzella 36 80070 Ischia (NA)
C.F./P.I. 01201390638
Telefono 081993242 - Fax
e-mail cisi.ischia@libero.it
pec cisi@arubapec.it

Copia

ORIGINALE DI DELIBERA ASSEMBLEA DEI SOCI
N. 12 del 28.05.2019

OGGETTO: Comunicazione del Liquidatore Unico. Determinazioni

L'anno duemiladiciannove il giorno 28 del mese di maggio, alle ore 11,15 nella sede operativa del CISI (Consorzio Intercomunale Servizi Ischia) sita in Forio alla via Prov.le Panza n. 314, in seconda convocazione, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica, l'Assemblea dei Soci del C.I.S.I. è stata convocata dal Presidente Ing. Giovan Battista Castagna, in qualità di Sindaco del comune di Casamicciola Terme con avviso del 22.05.2019 prot. 158 del C.I.S.I.

Risultano presenti:

| | |
|--|----------|
| Dr. Vincenzo Ferrandino Sindaco del Comune di Ischia | PRESENTE |
| Dr. Francesco Del Deo Sindaco del Comune di Forio | PRESENTE |
| Dr. Dionigi Gaudio Sindaco del Comune di Barano | PRESENTE |
| Sig. Giacomo Pascale Sindaco del Comune di Lacco Ameno | ASSENTE |
| Ing. Rosario Caruso Sindaco del Comune di Serrara Fontana | PRESENTE |
| Ing. Stanislao Senese Consigliere Comunale del Comune di Casamicciola Terme giusta delega del Sindaco | PRESENTE |

Quote sociali di rappresentanza assegnate a ciascun Comune:

| | |
|---------------------|----------------|
| -Ischia | 36,14% |
| -Forio | 23,25% |
| -Casamicciola Terme | 13,63% |
| -Barano d'Ischia | 13,04% |
| -Lacco Ameno | 8,27% |
| -Serrara Fontana | 5,67% |
| TOTALE | 100,00% |

Risultano pertanto alla seduta n. 5 comuni in rappresentanza del 91,73% delle quote sociali.

Risulta presente il Liquidatore Unico Dott. Pierluca Ghirelli.

Risultano altresì presenti la dott.ssa Anna Di Scala e il dott. Enrico Iovene, rispettivamente presidente e componente del Collegio dei revisori dei conti

Funge da Segretario il Dott. Francesco Ciampi, Segretario Generale del Comune di Lacco Ameno, nella qualità di Segretario Generale di turno del Consorzio.



C.I.S.I.
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA
in liquidazione

Via Leonardo Mazzella 36 80070 Ischia (NA)
C.F./P.I. 01201390638
Telefono 081993242 - Fax
e-mail cisi.ischia@libero.it
pec cisi@arubapec.it

Assume la Presidenza l'Ing. Stanislao Senese, Consigliere del Comune di Casamicciola Terme, giusta delega del Sindaco, Presidente di turno.

Il Presidente, constatato il numero legale e la validità della seduta, passa la parola al Liquidatore unico dr. Ghirelli, il quale fa presente che, con nota del 14.5.2019, avente ad oggetto "*Condotte fognarie sottomarine dei comuni di Forio e Lacco Ameno - urgente necessità di sostituzione. Richiesta copia progetti definitivi condotta sottomarina*", il Responsabile Unico del Procedimento "*depuratore di Casamicciola-Lacco Ameno*", Ing. Giovan B. Pasquariello, chiedeva alla EVI s.p.a. la trasmissione dei progetti definitivi per la sostituzione delle condotte fognarie sottomarine dei Comuni di Forio e Lacco Ameno, al fine di poter effettuare gli opportuni approfondimenti tecnici ed amministrativi e che con nota prot. 2206 del 21.5.2019 la Evi s.p.a. inviava quanto richiesto (Allegato 1).

Continuando il Liquidatore unico comunica all'Assemblea che in data 2.1.2017 perveniva al prot. della Evi s.p.a. n. 9 l'avviso di accertamento n. TF3030105459/2016 per l'anno 2011, con cui la Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Napoli - Ufficio Controlli lo avvisava, in qualità di Liquidatore unico della Evi s.p.a., di aver provveduto al controllo della posizione della stessa Evi s.p.a. e che, acquisito, tra l'altro, il Verbale di Costatazione redatto, per l'anno di imposta 2011, dalla Guardia di Finanza - Tenenza Ischia in data 18.3.2016, si era proceduto, ai sensi dell'art. 39, comma 1, e dell'art. 41bis D.P.R. 600/1973 (senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'art. 43 del medesimo decreto), alla rideterminazione del reddito di impresa ed alla rettifica della dichiarazione presentata nonché, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 446/1997, alla rideterminazione del valore della produzione netta ed alla rettifica della dichiarazione presentata, a seguito dei rilievi ai fini Ires e dei rilievi ai fini IRAP (Allegato 2)

In merito il Liquidatore unico riferisce, altresì, che la Evi s.p.a., nella persona del legale Dott. Vetromile Bruno, ha presentato ricorso, depositato in data 7.6.2017, avverso il suddetto avviso di accertamento e che, con sentenza n. 16127, pronunciata il 20.11.2017, la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli - sezione 29, ha accolto il ricorso, con assorbimento di ogni altra censura (Allegato 3). Continuando il dr. Ghirelli notifica l'Assemblea che l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Napoli ha presentato ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Campania, depositato in data 1.6.2018, avverso la suddetta sentenza n. 16127/2017 sez. 29, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli e che, con sentenza n. 946/7/19, pronunciata il 29.1.2019 e depositata in segreteria il 6.2.2019, la Commissione Tributaria Regionale di Campania ha accolto l'appello con la conferma e la legittimità dell'avviso di accertamento n. TF3030105459/2016 (Allegato 4).

Il dr. Ghirelli, in conclusione, dà lettura delle considerazioni sulla sentenza della Commissione Tributaria Regionale, in merito all'accertamento dell'Agenzia delle Entrate alla Società Evi s.p.a., redatte dal Collegio Sindacale, composto dai dott. Paolo Mancusi, Vincenzo Mallamaci e Francesco Maria Marchionibus, agli atti dell'Assemblea (Allegato 5), relazionando in merito e comunicando il ricorso a definizione semplificata che, in virtù dell'accoglimento del ricorso in 1° grado, vede ridursi il debito tributario da circa € 1.600.000,00 a circa € 380.000,00, con evidenti vantaggi sulla situazione finanziaria e patrimoniale della EVI s.p.a. e immediata definizione della vertenza.

Quanto sopra anche al fine di dare certezza alla situazione patrimoniale in funzione delle necessarie procedure, volte alla revoca della liquidazione in atto.

Il Liquidatore, infine, evidenzia la necessità che i Soci procedano alla nomina dei componenti di organi sociali ordinari del CISI, attesa la proroga a tempo indeterminato determinatasi in seno al consorzio CISI, della quale l'Assemblea Societaria ha già preso atto in data 24.5.2013.

L'Assemblea, pertanto, esaminata la documentazione agli atti, relativa alla corrispondenza intercorsa tra il il Responsabile Unico del Procedimento "*depuratore di Casamicciola-Lacco Ameno*" e la Evi s.p.a. e la documentazione agli atti, relativa all'accertamento dell'Agenzia delle Entrate alla Società Evi s.p.a.,

VISTI lo Statuto del Consorzio ed i Regolamenti vigenti.

VISTO il Tuel 267/2000;

All'unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge



C.I.S.I.
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA
in liquidazione

Via Leonardo Mazzella 36 80070 Ischia (NA)

C.F./P.I. 01201390638

Telefono 081993242 - Fax

e-mail cisi.ischia@libero.it

pec cisi@arubapec.it

DELIBERA

1. Di prendere atto della corrispondenza intercorsa tra il RUP depuratore di Casamicciola-Lacco Ameno, Ing. Giovan B. Pasquariello e la Evi s.p.a. (Allegato 1), rinviando ad una prossima seduta assembleare di esprimersi in merito, in attesa di ulteriori note;
2. Di riservarsi un accurato esame della documentazione agli atti, relativa all'accertamento dell'Agenzia delle Entrate alla Società Evi s.p.a. (Allegato 2-3-4-5), in funzione delle procedure volte alla revoca della liquidazione della EVI s.p.a., oltre che delle conseguenti modifiche al bilancio CISI da approvare nel corso del 2019.

Il Segretario Generale
Dott. Francesco Ciampi

Il Presidente
Ing. Stanislao Senese



Energia Verde Idrica S.p.A.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte del Consorzio CISI ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

AREA PRODUZIONE SERVIZIO PROGETTAZIONE

Energia Verde Idrica S.p.a.
Protocollo in Uscita num: 2206
Data Protocollo: 21/05/2019

Al Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giovan B. Pasquariello
Pec:uta@arubapec.it

e p.c.: Al Commissario Straordinario Unico
Prof. Ing. Enrico Rolle
Pec:commissario@pec.commissariounicodepurazione.it

Prof. Mario Beccari
mario.beccari@uniroma1.it

geom. Vincenzo Trinchillo
vincenzo.trinchillo@regione.campania.it

Ing. Carlo Messina – Sogesid S.p.A.
c.messina@sogesid.it

Al Liquidatore Unico dell'EVI S.p.A.
Dott. Pierluca Ghirelli

OGGETTO: *Condotte fognarie sottomarine dei comuni di Forio e Lacco Ameno
Trasmissione progetti definitivi.*

In riferimento alla richiesta del 14.05.2019, acquisita al prot. EVI in data 16.05.2019, n. 2151, si trasmette la documentazione relativa all'oggetto composta dai seguenti elaborati in formato PDF:

- **COMUNE DI FORIO:**
 1. Elaborato grafico composto da n. 9 tavole;
 2. Relazione tecnica descrittiva;
 3. Computo metrico;
 4. Elenco prezzi;
 5. Incidenza oneri per la sicurezza;
 6. Quadro economico.

- **COMUNE DI LACCO AMENO:**
 1. Elaborato grafico composto da n. 8 tavole;
 2. Relazione tecnica descrittiva;
 3. Computo metrico;
 4. Elenco prezzi;
 5. Incidenza oneri per la sicurezza;
 6. Quadro economico;

Si inviano cordiali saluti.
Ischia 21.05.2019

Il Resp. Area Produzione
(Ing. Francesco Trani)



U-CU0603-16/05/2019

Commissario Straordinario Unico

per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10 e C-85/13).

D.P.C.M. del 26/04/2017

Energia Verde ed Idrica EVI S.p.A
Via Leonardo Mazzella, 36
Ischia (Na)
evispa@legalmail.it

a pe.: Al Commissario Straordinario Unico
DPCM del 26/04/2007
Via Calabria, 35
00187 - ROMA

pec: commissario@pec.commissariounicodepurazione.it
Prof. Enrico ROLLE

Prof. Mario Beccari
mario.beccari@uniroma1.it

geom. Vincenzo Trinchillo
vincenzo.trinchillo@regione.campani.it

Ing. Carlo Messina
Sogesid s.p.a.
c.messina@sogesid.it
v.riccardi@sogesid.it

Oggetto: Condotte fognarie sottomarine dei comuni di Forio e Lacco Ameno - urgente necessità di sostituzione. *Richiesta copia progetti definitivi condotte sottomarine.*

Con nota prot. n.2011 del 6.05.2019, acquisita dal Commissario al prot. n.1315 del 07/05/19, codesto ente ha segnalato una nuova perdita della condotta sottomarina esistente a servizio dell'impianto di pretrattamento denominato "Cristoforo Colombo" in Forio, riproponendo altresì l'urgente necessità di provvedere quanto prima alla sostituzione delle condotte fognarie sottomarine dei Comuni di Forio e Lacco Ameno. A tal proposito, ha riproposto l'evidenza di aver elaborato dei progetti definitivi per la sostituzione delle condotte anzidette, e che tali progetti erano stati trasmessi all'ATO Napoli2, e da questi alla Regione Campania nel 2016.

La scrivente struttura commissariale, al fine di poter effettuare gli opportuni approfondimenti tecnici ed amministrativi, chiede la trasmissione di una copia dei progetti definitivi anzidetti delle condotte fognarie sottomarine, e citati nella suddetta nota.

I progetti potranno essere inviati in modalità informatica ai seguenti indirizzi:

- Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. del 26.04.2017 Prof. Ing Enrico Rolle via Calabria n. 35- 00187 Roma;
Pec: commissario@pec.commissariounicodepurazione.it
- RUP depuratore di Casamicciola-Lacco Ameno, Ing. Giovan B. Pasquariello presso Unità Tecnica Amministrativa in via Concezio Muzy-Castel Capuano 80139-Napoli pec uta@arubapec.it

Si resta in attesa di riscontro. Cordiali saluti.

Napoli, il 14/05/2019

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giovan B. Pasquariello

Trasmissione con
messa
Rolle

DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI - UFFICIO CONTROLLI
VIA GUGLIELMO OBERDAN 1-3 - 80134 NAPOLI
(codice dell'ufficio TF3)
Numero dell'atto : TF3030105459


Energia Verde ed Idrica
E.V.I. S.p.a. in liquidazione

Prot. n° 9
Data 02/01/17

→ Alla Società' ENERGIA VERDE ED IDRICA S.P.A. DETTA EVI S.P.A.
con sede in VIA LEONARDO MAZZELLA 34/36, 80077 - ISCHIA (NA)

rappresentata dal
Signor GHIRELLI PIERLUCA
nato a NAPOLI (NA) il 25/12/1958
con residenza in STR DELL UNIONE 68 VILLA SCONTRONE , 67030 - SCONTRONE (AQ)

Il sottoscritto Acquaro Aniello, ad ogni effetto di legge attesta che il presente documento è una copia conforme all'originale informatico, composto da n° 20 pagine, archiviato nel sistema di gestione documentale dell'Agenzia delle Entrate. Luogo e data M.A. 20.12.2016 il funzionario R. M.



DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TF3030105459/2016 PER L'ANNO 2011 codice fiscale 03798601211

LA DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI - UFFICIO CONTROLLI

A V V I S A

Il Signor GHIRELLI PIERLUCA
nato a NAPOLI (NA) il 25/12/1958
codice fiscale GHRPLC58T25F839T
nella qualita' di liquidatore (liquidazione volontaria) di
ENERGIA VERDE ED IDRICA S.P.A. DETTA EVI S.P.A.

Di aver proceduto al controllo della posizione fiscale di
ENERGIA VERDE ED IDRICA S.P.A. DETTA EVI S.P.A.
relativa all'anno 2011.

Questo atto, in base alle motivazioni contenute nelle pagine seguenti, riguarda:

- Imposta sul reddito delle societa'
- Imposta regionale sulle attivita' produttive


Contestualmente sono irrogate le sanzioni riportate nel relativo prospetto e analiticamente motivate.

Questo avviso di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere, entro il termine per presentare ricorso, all'obbligo di pagare gli importi indicati per maggiori imposte, interessi e sanzioni, come descritto nella sezione "Avvertenze per il contribuente".

Dopo il termine utile per la presentazione del ricorso l'atto diventa esecutivo (art. 29, comma 1, lett. b), di n. 78/2010).
Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento (vedi Avvertenze al punto "Affidamento delle somme all'Agente della Riscossione"), la riscossione delle somme richieste è affidata all'Agente della Riscossione anche per l'esecuzione forzata, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento (art. 29, comma 1, lett. b) ed e), del dl n. 78/2010).

Questo avviso di accertamento può essere definito beneficiando della riduzione di sanzioni e di oneri con le modalità descritte in maniera dettagliata nella sezione "Avvertenze per il contribuente".

Anelli



DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TF3030105459/2016 PER L'ANNO 2011 codice fiscale 03798601211

* * * MOTIVAZIONI * * *

Visti:

- il Processo Verbale di Costatazione redatto, per l'anno d'imposta 2011, dalla Guardia di Finanza - Tenenza Ischia in data 18.03.2016 e, ritualmente, consegnato alla società Energia Verde ed Idrica s.p.a. (03798601211) con sede legale ad Ischia (Na) alla via Leonardo Mazzella n. 218 esercente l'attività di "raccolta, trattamento e fornitura di acqua" (cod. attività 360000)
- la dichiarazione modello Unico SC 2012 presentata per l'anno d'imposta 2011 da codesta società;
- il modello IRAP 2012 presentata per l'anno d'imposta 2011 da codesta società;

Specificato che:

- in data 09.04.2016 il Nucleo di PT verificatore inoltrava alla competente A.G. informativa di reato con nota n. 180903/2016 ragion per cui al presente avviso di accertamento si rende comunque applicabile l'estensione del termine decadenziale previsto dell'articolo 43, comma 3, del D.P.R. 600/1973 in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia, ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 74/2000.

SI PROCEDE

- ai sensi dell'art. 39, comma 1, e dell'art. 41 bis D.P.R. 600/1973 (senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'art. 43 del medesimo decreto), alla rideterminazione del reddito di impresa ed alla rettifica della dichiarazione presentata;
- ai sensi dall'art. 25 del D. Lgs 446/1997 alla rideterminazione del valore della produzione netta ed alla rettifica della dichiarazione presentata.

per le motivazioni, di diritto e di fatto, di seguito riportate.

Rilievi ai fini Ires.

Rilievo n. 1 - Omessa tassazione di sopravvenienza attiva - € 3.721.201,00.

In data 13 marzo 1997 veniva stipulata "Convenzione per la trasformazione del Consorzio Acquedotto e Fognature fra i comuni dell'Isola di Ischia - C.A.F.I."; in buona sostanza il Consorzio denominato C.A.F.I. che fino ad allora aveva gestito il servizio idrico e fognario integrato per i sei Comuni dell'Isola di Ischia (Ischia, Barano, Casamicciola, Serrara Fontana, Lacco Ameno e Forio), con l'atto in argomento cambiava denominazione in Consorzio Intercomunale Servizi Ischia di cui all'acronimo "C.I.S.I." - C.F. 01201390638 - e contestualmente adottava un nuovo Statuto. Il costituito nuovo organismo di cooperazione



DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TF3030105459/2016 PER L'ANNO 2011 codice fiscale 03798601211

risultava provvisto di personalità giuridica, nonché dotato di autonomia imprenditoriale, funzionale ed organizzativa (All. 4 al PVC).

Successivamente, in data 16 giugno 2000 veniva stipulato "Contratto di Servizio e di Concessione Amministrativa" tra il predetto Consorzio C.I.S.I. e la società EVI - Energia Verde ed Idrica s.p.a., nel frattempo costituita a far data dal 2.3.2000, le cui quote sociali erano per l'80% in possesso del medesimo C.I.S.I. ed il restante 20% del Comune di Procida (All. 5 al PVC).

Con l'atto in parola venivano, tra l'altro, regolati i seguenti aspetti:

- il contratto aveva per oggetto l'affidamento e la disciplina del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e di depurazione delle acque reflue per la globalità delle isole di Ischia e Procida;
- il servizio veniva affidato in esclusiva dal C.I.S.I. alla società E.V.I. s.p.a., per una durata prevista di anni trenta;
- erano altresì ricomprese in esclusiva, le attività di progettazione, affidamento, costruzione, coordinamento, direzione dei lavori e collaudo occorrenti per la realizzazione di nuove reti ed impianti;
- veniva costituito in favore dell'EVI, diritto di concessione in uso sui beni appartenenti al C.I.S.I., per un periodo pari ad anni trenta;
- la concessione in uso comportava il pagamento di un canone annuo, da corrispondere entro ogni 31 agosto, determinato in lire 200.000,00 (duecentomilioni) oltre IVA. L'importo andava rivalutato annualmente, a partire dal quinto anno, sulla base dell'indice ISTAT.

Proprio il canone in argomento, nel corso degli anni, subiva degli adeguamenti, anche consistenti, come di seguito succintamente indicato:

- aumento di lire 100.000,00 annue come da Atto aggiuntivo al contratto di servizio del 16.10.2000;
- canone annuo di euro 330.000,00 a partire dal 1.1.2006, come da Delibera Assembleare C.I.S.I. nr. 8 del 29.09.2006;
- canone annuo di euro 400.000,00 a partire dal 2008 e a tutt'oggi vigente, come da Delibera Assembleare E.V.I. del 2.10.2008.

In data 2 dicembre 2005, attraverso una scrittura privata, venivano regolate alcune partite creditorie e debitorie tra C.I.S.I. ed E.V.I. s.p.a. maturate nelle precedenti annualità, in esito alle quali scaturiva e veniva attestato l'esistenza di un debito E.V.I. verso C.I.S.I. pari a complessivi € 3.721.201,00 (All. 6 al PVC).

La disamina della circostanza ha assunto particolare rilievo all'interno dell'attività di verifica svolta dai verbalizzanti, a causa delle modalità di annotazione in bilancio, cambiate in più circostanze e talvolta con forme singolari, dell'entità dell'importo che ha provocato dei rilevanti passivi e soprattutto per essere a tutt'oggi ancora riportato nelle scritture civili e fiscali, nonostante il lasso notevole di tempo trascorso, senza che la problematica sia stata mai affrontata in maniera risolutiva da parte della dirigenza EVI (ed anche C.I.S.I.).



DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TF3030105459/2016 PER L'ANNO 2011 codice fiscale 03798601211


Le alterne vicende contabili che hanno interessato la posta in argomento, vengono di seguito succintamente riepilogate:

- in data 31 gennaio e 14 febbraio 2005 venivano adottate rispettivamente dal C.I.S.I. e dall'E.V.I. s.p.a., le delibere che sancivano la definizione transattiva dei rapporti di dare/avere, tra i predetti soggetti, fino alla data del 31.12.2003, con l'indicazione di espressa di rinuncia da parte del C.I.S.I. del credito vantato nei confronti dell'E.V.I. per € 3.721.201 e la costituzione nel bilancio di quest'ultima, di una riserva di patrimonio netto per versamento in conto futuro aumento di capitale (vgs. pag. 32/2004 del Libro degli Inventari in all. 7 al PVC). Sul punto si reputa opportuno far rilevare come la delibera C.I.S.I. di rinuncia al credito, non sia stata mai impugnata dai soggetti consorziati, ovvero da alcuno;
- detta operazione contabile trovava conforto nel parere fornito dal Dott. Luigi Soprano, dottore commercialista e revisore contabile in Napoli, inviato in data 7 febbraio 2008 all'Ing. Giovanni Buono, legale rappresentante pro tempore dell'E.V.I.;
- in data 08 luglio 2009, fatto sostanziale ai fini dell'inquadramento contabile - fiscale nel presente contesto, la Ragioneria Generale dello Stato a seguito di ispezione eseguita nei confronti della controllante C.I.S.I., muoveva specifico rilievo circa l'illegittima stipula dell'accordo transattivo in argomento, in quanto, tra l'altro, lesivo del patrimonio consortile. Nella circostanza la Ragioneria precisava che il rilievo si sarebbe estinto solo allorquando venisse dimostrata la contabilizzazione di tale debito da parte dell'E.V.I. (All. 8 al PVC);
- nel bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2006 (approvato però in data 15 settembre 2009), tale posta veniva quindi stornata dal patrimonio netto ed imputata tra i debiti verso controllanti, per pari importo. Detta situazione contabile rimane invariata sino all'ultimo bilancio chiuso al 31.12.2014.

La non corretta contabilizzazione da parte della società verificata, di tali poste, ammontanti ad € 3.721.201,00, considerandoli dapprima una posta del patrimonio netto ed in seguito un debito verso controllanti, hanno determinato una situazione falsata del documento di bilancio, a partire dall'anno 2005, per poi determinare un risultato d'esercizio fallimentare con conseguenti forti perdite d'esercizio, impossibili da ripianare se non con una ricapitalizzazione societaria, peraltro mai avvenuta.

Ad ogni modo le modifiche effettuate per la posta di bilancio in argomento, ovvero inizialmente con la rinuncia al credito del C.I.S.I. con conseguenziale incremento del patrimonio netto con le Riserve in c/futuro aumento di capitale e successivamente con la contabilizzazione del debito da parte dell'E.V.I., al perire di un termine pari ad anni cinque dalla costituzione del debito (e tale importo si è formato anteriormente all'anno 2005), avrebbe dovuto comportare l'emersione di una sopravvenienza attiva, per insussistenza dei debiti, così come sancito dall'art. 88 del T.U.I.R., approvato con D.P.R. n. 917/86 con conseguente ripresa a tassazione.

Adelfo



DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TE3030105459/2016 PER L'ANNO 2011 codice fiscale 03798601211

Al di là degli aspetti e delle conseguenze finora accennate, la posta in argomento è stata comunque trattata in maniera per lo meno insolita, tanto che in contabilità sono state ravvisate le seguenti incoerenze:

- vi sono delle discordanze tra i dati comunicati in sede di dichiarazione annuale, relativa agli anni 2007, 2008 e 2009 e quanto annotato nei bilanci d'esercizio, trascritti nel libro degli inventari. In particolare, la modifica del patrimonio netto, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi viene riportata solamente a partire dal bilancio chiuso al 31.12.2009; mentre nei bilanci d'esercizio trascritti nel libro degli inventari, la variazione del patrimonio netto viene documentata sin dal bilancio chiuso al 31.12.2006 (pag. 2006/3 del Libro degli inventari).

Le criticità sono altresì evidenziate nella discordanza: A) tra la relazione del Collegio sindacale redatta in data 16.04.2008, relativamente all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2006, nella quale si asserisce la presenza di riserve in c/futuro aumento di capitale per € 3.721.201 (All. 9 al PVC); B) della nota integrativa al bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2006 e riportata nel Libro degli Inventari, in cui il legale rappresentante p.t. Buono Giovanni sottoscrive lo storno del patrimonio netto per € 3.721.201, in ragione a quanto disposto dal C.I.S.I. in data 22/07/2009 (All. 10 al PVC); dalle dichiarazioni presentate, così come risultanti dall'Anagrafe tributaria, da cui, invece, si evince la presenza di altre riserve, in cui sono ricompresi tali importi (All. 11 al PVC).


- dall'esame del Libro dei verbali del collegio sindacale, si evidenzia che in data 09/12/2008, vi è allegata la relazione del sindaco Dott. Giacinto De Siano, da cui, in sintesi si rileva che: A) in data 28.11.2008 i verbali del collegio dei liquidatori non erano stati ancora trascritti; B) in data 01.12.2008 il "bilancio 2006" (rectius quello chiuso al 31.12.2006 ndr), completo di nota integrativa e di relazione sulla gestione non era ancora pronto (così come comunicato al Dott. De Siano dal Presidente p.t. del collegio dei liquidatori Avv. Domenico Pirozzi e che era loro intenzione ripresentare il bilancio, come modificato dal precedente C.d.A., limitatamente al ripristino delle riserve e della perdita relativa all'anno 2005). Allegata, invece, al bilancio di esercizio approvato, si rileva una relazione del collegio sindacale, datata 16.04.2008 sopra citata, che ne evidenzia la presenza del patrimonio netto delle riserve pari ad € 3.721.201.

Di tutta la descritta situazione, sia gli organi amministrativi che di controllo sia dei consorziati del C.I.S.I., che del C.I.S.I. stesso che dell'E.v.i. S.p.a. non hanno mai preso una posizione definitiva, andando così a ledere l'interesse della collettività.

Relativamente al debito di € 3.721.201,00 della verificata verso il CISI, è utile ribadire che:

- l'entità dell'importo è stato determinato in conseguenza della transazione del 2 dicembre 2005, con la quale le parti stipulanti CISI ed EVI, hanno regolamentato alcune poste di credito / debito reciproche;

De Siano



DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TF3030105459/2016 PER L'ANNO 2011 codice fiscale 03798601211

- le poste sono comunque maturate in annualità ancora precedenti rispetto quella di stipula della transazione;
 - ad ogni modo, come indicato in sede di nota integrativa al 31.12.2005 al bilancio EVI, sussiste finanche formale rinuncia da parte di CISI al debito;
- si è quindi in presenza di una sopravvenienza attiva per un duplice ordine di motivo:
- tutto quanto finora esposto evidenzia in maniera inequivocabile che il valore di euro 3.721.201,00 sia da iscrivere in contropartita quale provento di natura straordinaria, alla voce E20 del conto economico, e fiscalmente sottratto all'imposizione;
 - i debiti di cui trattasi sono sorti anteriormente all'anno 2005. Nei confronti degli stessi è applicabile il termine "breve" (quinquennale) della prescrizione ai sensi dell'art. 2429, nn. 3 e 4, del codice civile;

Pertanto per le ragioni di diritto e di fatto sin qui esposte si recupera ad imposizione, ai fini dell'IRES, l'importo di € 3.721.201,00 quale sopravvenienza attiva non sottoposta a tassazione in violazione dell'art. 88 del TUIR

Rilievi ai fini IRAP

Adelfi


L'art. 5 del D.Lgs. 446/97 individua - come noto i criteri di determinazione della base imponibile IRAP per le società di capitali e gli enti commerciali; in base al comma 4: "i componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi" (c.d. principio di correlazione).

Orbene la sopravvenienza di € 3.721.201,00 è correlata a costi sostenuti in forza al contratto stipulato in data 16 giugno 2000 con il consorzio C.I.S.I.; come emerge da quanto motivato ai fini IRES da tale contratto derivano costi della gestione caratteristica della EVI che è lecito presumere abbiano concorso alla formazione della base imponibile IRAP. di anni precedenti

Pertanto per le ragioni di diritto e di fatto sin qui esposte si recupera a tassazione, ai fini IRAP, l'importo di € 3.721.201,00 ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 446/97.

ACCERTA

- ai sensi dell'art. 39, comma 1, e dell'art. 41 bis D.P.R. 600/1973 (senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'art. 43 del medesimo decreto), ai fini IRES, un maggior reddito imponibile pari ad € 3.203.372,00;
- ai sensi dall'art. 25 del D. Lgs 446/1997 un maggior valore della produzione netta, ai fini IRAP, pari ad € 6.379.782,00.



DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TF3030105459/2016 PER L'ANNO 2011 codice fiscale 03798601211

DICHiarATO ACCERTATO

QUADRO RF - REDDITO DI IMPRESA

RISULTATO DEL CONTO ECONOMICO

RF5 Perdita 1.142.257 1.142.257

VARIAZIONI IN AUMENTO

| | | |
|---|---------|---------|
| RF17 Imposte in deducibili o non pagate (art. 99, comma 1) | 112.351 | 112.351 |
| RF19 Spese mezzi di trasp. in ded., art. 164 del TUIR | 920 | 920 |
| RF20 Sval., minus. patr., sopravv. pass., perdite in ded. | 116.533 | 116.533 |
| RF28 Spese ed altri comp. negativi ecc. la quota deducibile | 7.859 | 7.859 |

VARIAZIONI IN AUMENTO ACCERTATE DALL'UFFICIO

Sopravvenienze attive 3.721.201

RF33 Totale variazioni in aumento 237.663 3.958.864

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

| | | |
|---------------------------------------|--------|--------|
| RF54 Altre variazioni in diminuzione | 11.235 | 11.235 |
| RF55 Totale variazioni in diminuzione | 11.235 | 11.235 |

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

| | | |
|---|---------------------|----------------------|
| RF56 SOMMA ALGEBRICA (RF4 - RF5 + RF6 col.4 + RF33 - RF55) | -915.829 | 2.805.372 |
| RF59 REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita) | -915.829 | 2.805.372 |
| RF61 REDDITO | 0 | 2.805.372 |
| RF62 PERDITA | 915.829 | 0 |

QUADRO RN - IRES


| | | |
|---|---------|-----------|
| RN1 col.2 Reddito | 0 | 2.805.372 |
| RN2 Perdita | 915.829 | 0 |
| RN5 col.3 Perdite | 915.829 | 0 |
| RN6 col.2 Reddito | 0 | 2.805.372 |
| col.4 Reddito imponibile | 0 | 2.805.372 |
| RN8 Reddito imponibile assog. ad aliquota del 27,5% | 0 | 2.805.372 |
| Imposta risultante | 0 | 771.477 |
| RN9 Imposta corrispondente al reddito imponibile | 0 | 771.477 |
| RN11 Imposta netta | 0 | 771.477 |
| RN17 IRES dovuta o differenza a favore del contribuente | 0 | 771.477 |

MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA (in euro) 771.477,00

QUADRO RS - PERDITE

PERDITE D'IMPRESA NON COMPENSATE IRES

| | | |
|---|-----------|---------|
| IN MISURA LIMITATA | | |
| RS44 col.3 Perd.del pres.periodo d'impos. | 915.829 | 0 |
| col.7 TOTALE PERDITE - IRES | 1.755.118 | 839.289 |



DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TF3030105459/2016 PER L'ANNO 2011 codice fiscale 03798601211

| | DICHIARATO | ACCERTATO |
|---|------------|------------|
| IRAP - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE | | |
| QUADRO IC - SOCIETA' DI CAPITALI | | |
| Codice regione o provincia autonoma | 05 | |
| Regione o provincia autonoma | Campania | |
| SEZIONE I - IMPRESE INDUSTRIALI E COMMERCIALI | | |
| IC6 Totale componenti positivi | 6.211.607 | 9.932.808 |
| IC14 Totale componenti negativi | 3.886.403 | 3.886.403 |
| SEZIONE VI - VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA | | |
| IC61 Valore della produzione lorda | 2.325.204 | 6.046.405 |
| IC62 Deduzioni art.11,c.1, lett. a) D. Lgs n.446/97 | 64.623 | 64.623 |
| IC72 col.3 Valore della produzione netta | 2.260.581 | 5.981.782 |
| col.2 altre aliquote | 2.260.581 | 5.981.782 |
| QUADRO IR - RIPARTIZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E DATI CONCERNENTI IL VERSAMENTO | | |
| SEZIONE I - RIPARTIZIONE DELLA BASE IMPONIBILE | | |
| Codice Regione = 5 - CAMPANIA | | |
| Valore Produzione | 2.260.581 | 5.981.782 |
| Base Imponibile | 2.260.581 | 5.981.782 |
| Normativa regionale | SI | SI |
| Aliquota | 4,97% | 4,97% |
| Imposta netta | 112.351 | 297.295 |
| SEZIONE II - DATI CONCERNENTI IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA | | |
| IR22 Totale imposta | 112.351 | 297.295 |
| IR25 col.2 Acconti versati | 128.273 | |
| IR27 Importo a credito | 15.922 | |
| IR30 Credito da utilizzare in compensazione | 15.922 | |
| MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA (in euro) | | 184.944,00 |



DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TF3030105459/2016 PER L'ANNO 2011 codice fiscale 03798601211

DICHARATO ACCERTATO

IVA - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

QUADRO VF - Operazioni passive e IVA ammessa in detrazione

SEZ. 1

| | | |
|--|-----------|-----------|
| VF9 Acquisti e importazioni imponibili (10%) | 1.674.774 | 1.674.774 |
| Imposta sugli acquisti e importazioni al 10% | 167.477 | 167.477 |
| VF11 Acquisti e importazioni imponibili (20%) | 779.216 | 779.216 |
| Imposta sugli acquisti e importazioni al 20% | 155.843 | 155.843 |
| VF12 Acquisti e importazioni imponibili (21%) | 465.958 | 465.958 |
| Imposta sugli acquisti e importazioni al 21% | 97.851 | 97.851 |
| VF14 Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali | 63.623 | 63.623 |
| VF15 Acquisti esenti e import. non soggette all'imposta | 21.696 | 21.696 |
| VF16 Acquisti da soggetti minimi L. 244/2007 | 7.525 | 7.525 |
| VF19 Acq./importaz. per i quali non e' ammessa la detrazione | 63.980 | 63.980 |

SEZ. 2

| | | |
|--|-----------|-----------|
| VF22 Totale acquisti e importazioni - Imponibile | 3.076.772 | 3.076.772 |
| Tot. acquisti/importaz. - Imposta | 421.171 | 421.171 |
| VF23 Variazioni e arrotondamenti di imposta | 1 | 1 |
| VF24 Totale imposta acquisti e importazioni | 421.172 | 421.172 |

SEZ. 4

| | | |
|--------------------------------|---------|---------|
| VF57 IVA ammessa in detrazione | 421.172 | 421.172 |
|--------------------------------|---------|---------|

QUADRO VL - Liquidazione dell'imposta annuale

SEZ. 1


| | | |
|--|---------|---------|
| VL1 IVA a debito (somma righe VE26 e VJ17) | 600.249 | 600.249 |
| VL2 IVA detraibile (da rigo VF57) | 421.172 | 421.172 |
| VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) | 179.077 | 179.077 |

SEZ. 2

| | | |
|--|-----|-----|
| VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2010 | 540 | 540 |
| VL9 Credito compensato nel modello F24 | 540 | 540 |

SEZ. 3

| | | |
|--|---------|---------|
| VL29 Ammontare versamenti periodici da ravvedimento interessi trimestrali, acconto | 179.077 | 179.077 |
|--|---------|---------|



DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TF3030105459/2016 PER L'ANNO 2011 codice fiscale 03798601211

PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Dai fatti e dalle motivazioni espressi emergono le violazioni di seguito riepilogate alle norme tributarie in materia di IRES, IRAP.

Per ciascuna violazione sono evidenziate le misure minime e massime previste.

| VIOLAZIONI ACCERTATE | SANZIONI PREVISTE | |
|--|-------------------|--------------|
| | MINIME | MASSIME |
| 1 Ires-PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE INFEDELE PER L'INDICAZIONE DI UN REDDITO IMPONIBILE INFERIORE A QUELLO ACCERTATO O DI UN'IMPOSTA INFERIORE A QUELLA DOVUTA O DI UN CREDITO SUPERIORE A QUELLO SPETTANTE. a) ART. 1, COMMA 2, D. LGS. 18.12.1997, N. 471 SANZ. AMMIN. DAL 90% AL 180% DELLA MAGG. IMP. O DELLA DIFFERENZA DI CREDITO | 694.329,30 | 1.388.658,60 |
| 2 Irap-PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE INFEDELE IN PRESENZA DI ERRONEA IMPUTAZIONE TEMPORALE DI ELEMENTI POSITIVI O NEGATIVI DI REDDITO a) ART. 1, COMMA 4, D. LGS. 18.12.1997, N. 471 SANZIONE AMMIN. DAL 60% AL 120% DELLA MAGG. IMP. O DELLA DIFFERENZA DI CREDITO | 110.966,40 | 221.932,80 |

Si riepilogano le misure sanzionatorie considerate ai fini della determinazione delle sanzioni amministrative da irrogare, tenuto conto che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs.n.472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate viene assunta la misura piu' favorevole tra quelle previste;
- relativamente alle violazioni accertate non sussistono cause di non punibilita' di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997;
- ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs.n.472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate vengono assunte le misure minime previste.


Con riferimento alle violazioni accertate si applicano le seguenti sanzioni:

| PROSPETTO A (violazioni per le quali si applica il cumulo giuridico) | |
|--|----------------------|
| Violazioni | Sanzioni applicabili |
| 1 Ires | 694.329,30 |
| 2 Irap | 110.966,40 |
| Cumulo materiale | 805.295,70 |

Relativamente alle violazioni riepilogate nel prospetto A e' applicabile l'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997 che prevede l'irrogazione di un'unica sanzione amministrativa pecuniaria, e cioe' quella stabilita per la violazione piu' grave congruamente aumentata.

Tenuto conto che le predette violazioni rilevano ai fini di piu' tributi e che sono state

Accep



DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TF3030105459/2016 PER L'ANNO 2011 codice fiscale 03798601211

commesse in un solo periodo d'imposta la sanzione base (cui deve riferirsi l'aumento da un quarto al doppio previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997) e' costituita da quella prevista per la violazione piu' grave aumentata di un quinto.

Rilevato che la sanzione piu' grave e' la n. 1/Ires;

Tutto cio' premesso, la sanzione unica risultante dal cumulo giuridico e' cosi' determinata:

| | | |
|---|------|--------------|
| - sanzione per la violazione piu' grave | Euro | 694.329,30 |
| - aumento del 20% - articolo 12 comma 3, del D.Lgs.n.472/97 | Euro | 138.865,86 |
| - sanzione base | Euro | 833.195,16 |
| - aumento del 25% - articolo 12 commi 1 e 2, del D.Lgs.n.472/97 | Euro | 208.298,79 |
| - Cumulo giuridico | Euro | 1.041.493,95 |

Dal confronto eseguito ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del D.Lgs.n.472 del 1997, l'importo risultante dal cumulo giuridico (Euro 1.041.493,95) e' superiore a quello risultante dal cumulo materiale (Euro 805.295,70).

Pertanto la DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI - UFFICIO CONTROLLI ai sensi degli articoli 3, 7, 12 e 17 del D.Lgs.n.472 del 1997,

IRROGA

La sanzione amministrativa pecuniaria unica pari a Euro 805.295,70.



DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TF3030105459/2016 PER L'ANNO 2011 codice fiscale 03798601211

AVVERTENZE PER IL CONTRIBUENTE

1) Definizione dell'accertamento con riduzione delle sanzioni a un terzo (Art. 15, comma 1, dlgs n. 218/1997)

Se il contribuente rinuncia a presentare ricorso, (vedi successivo punto 3) o istanza di accertamento con adesione (vedi successivo punto 6) puo' definire per intero l'accertamento in maniera agevolata. In questo caso, ottiene la riduzione a un terzo delle sanzioni. Per ottenere l'agevolazione e' necessario versare le somme complessivamente dovute per le imposte, sanzioni e interessi entro il termine per presentare ricorso indicato al successivo punto 3.

La riduzione delle sanzioni a un terzo e' riconosciuta anche al contribuente che decide di pagare l'accertamento a rate. Anche in questo caso e' necessario effettuare il versamento della prima rata entro il termine per presentare ricorso. La sanzione da pagare non puo' essere, in ogni caso, inferiore a un terzo della somma dei minimi edittali, cioe' degli importi minimi previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Definizione dell'accertamento) sono indicate nel dettaglio le somme da versare per imposte, sanzioni e interessi.

In particolare, alle imposte accertate, al netto di quelle versate, si applicano i seguenti tassi di interesse:

- dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino al 31/12/2016 il tasso del 3,5% (art. 6 del decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 21/05/2009).

TABELLA F24 - Definizione dell'accertamento

| Descrizione tributo | Codice Tributo | Importo in Euro |
|--------------------------------|----------------|-----------------|
| Ires | 9455 | 771.477,00 |
| Interessi (fino al 31/12/2016) | | 122.580,30 |
| TOTALE | | 894.057,30 |
| Ulteriori interessi (*) | | |
| Irap | 9466 | 184.944,00 |
| Interessi (fino al 31/12/2016) | | 29.385,83 |
| TOTALE | | 214.329,83 |
| Ulteriori interessi, (*) | | |
| Sanzioni di cui al Prosp. A | 9452 | 268.431,90 |
| Spese di notifica | 9400 | 8,75 |

(*) Per ogni giorno successivo alla data del 31/12/2016, fino alla data di versamento inclusa, maturano gli ulteriori interessi al tasso del 3,5% (vedi modello di pagamento F24).

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, il contribuente deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Definizione dell'accertamento.

Il contribuente puo' pagare in un'unica soluzione o, in alternativa, rateizzare le somme dovute fino a un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, oppure di 16 rate per somme superiori ai 50.000,00 euro.

In entrambi i casi il versamento della prima o unica rata deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione, entro 10 giorni dal versamento. Il contribuente in caso di rateazione deve comunicare all'Ufficio in intestazione il numero di rate prescelto. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi (art. 8 dlgs n. 218/1997). Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TF3030105459/2016 PER L'ANNO 2011 codice fiscale 03798601211

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:

- il Codice Ufficio : TF3
- il Codice Atto : 14235786002

I dati per la compilazione del modello F24 sono contenuti anche nel fac-simile allegato.

**2) Definizione delle sole sanzioni con riduzione a un terzo
(Art. 17 dlgs n. 472/1997)**

Se il contribuente rinuncia alla definizione agevolata dell'intero accertamento (vedi precedente punto 1), puo' comunque definire le sole sanzioni, riservandosi la possibilita' di impugnare l'accertamento solo per le maggiori imposte, fermo restando che le sanzioni gia' versate non possono essere rimborsate. In questo caso, ottiene la riduzione delle sanzioni a un terzo di quelle irrogate, a condizione che effettui il versamento entro il termine per presentare ricorso.

La sanzione da pagare non puo' essere, in ogni caso, inferiore a un terzo della somma dei minimi edittali, cioe' degli importi minimi previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Definizione delle sole sanzioni) sono indicate nel dettaglio le somme da versare per le sole sanzioni.

TABELLA F24 - Definizione delle sole sanzioni

| Descrizione tributo | Codice Tributo | Importo in Euro |
|-----------------------------|----------------|-----------------|
| Sanzioni di cui al Prosp. A | 9601 | 268.431,90 |

Autfer

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, nel caso di definizione delle sole sanzioni, il contribuente deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Definizione delle sole sanzioni. Il versamento deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione entro 10 giorni dal versamento.

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:


- il Codice Ufficio : TF3
- il Codice Atto : 14235786002

In caso di definizione delle sole sanzioni e rinuncia all'impugnazione, il contribuente e' intimato ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento delle somme dovute per imposte e interessi, nella misura indicata nella tabella seguente (art. 29, comma 1, lett. a, di n. 78/2010):

TABELLA Importi intimati

| | |
|---|--------------|
| IMPOSTE | 956.421,00 |
| INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 31/12/2016 * | 173.675,57 |
| SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO | 8,75 |
| TOTALE | 1.130.105,32 |

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 DPR n. 602/1973 da ricalcolarsi dal giorno successivo al 31/12/2016 fino alla data di versamento



DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TE3030105459/2016 PER L'ANNO 2011 codice fiscale 03728601211

inclusa.

3) Ricorso, reclamo/mediazione e riscossione a titolo provvisorio.
(dlgs n. 546/1992 e dl n. 78/2010)

Quando e come presentare ricorso o reclamo/mediazione

Il contribuente che sceglie di impugnare l'avviso di accertamento ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il calcolo dei giorni e' sospeso nel periodo che va dal 1 agosto al 31 agosto.
Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e puo' contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa.
Per le controversie soggette a reclamo/mediazione il contribuente non puo' costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilita' del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione, che ha la finalita' di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 35 per cento.
Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo e senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente puo' costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale, come di seguito specificato.

A CHI PRESENTARE IL RICORSO - Il contribuente deve intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale di: NAPOLI, e notificarlo a:

DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI - UFFICIO LEGALE
Via G. OBERDAN 1 - 3, NAPOLI
(art. 4 dlgs n. 546/1992).

La notifica puo' avvenire tramite:

- ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile);
- consegna diretta alla Direzione Provinciale dell'Agenzia, che rilascia la relativa ricevuta;
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.


DATI DA INDICARE NEL RICORSO:

- la Commissione tributaria provinciale presso cui e' stato presentato il ricorso;
- le generalita' di chi presenta ricorso;
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, dl n. 98/2011);
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti;
- il rappresentante legale, se trattasi di societa' o ente;
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto;
- LA DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI;
- il numero dell'accertamento;
- i motivi del ricorso;
- le conclusioni, ovvero la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, dPR n. 115/2002);
- la firma di chi presenta ricorso o del difensore incaricato;
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato.

Se l'importo contestato e' pari o superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare e' pari o superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 3, del dlgs n. 546/1992.

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - Il contribuente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilita', deve costituirsi in giudizio, cioe' deve depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo contenente l'originale del ricorso, se e' stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia se e' stato consegnato o spedito per posta, con attestazione di conformita' all'originale.
In caso di controversie di valore non superiore a 20.000 euro soggette a reclamo/mediazione, il

Alf



DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TF3030105459/2016 PER L'ANNO 2011 codice fiscale 03798601211

contribuente deve costituirsi in giudizio nel termine di 30 giorni dal decorso dei 90 giorni dalla notifica del reclamo/mediazione. Il termine di 90 giorni e' sospeso dal 1 al 31 agosto.

Il fascicolo contiene inoltre:

- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale;
- la documentazione relativa al contributo unificato;
- la fotocopia dell'avviso di accertamento, completa della documentazione relativa alla notifica;
- la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

Il soccombente in giudizio puo' essere condannato a pagare le spese.

Prima della costituzione in giudizio e' dovuto il contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 6-quater, del dPR n. 115/2002, in base al valore della controversia. Tale valore, determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Riscossione a titolo provvisorio) sono indicate nel dettaglio le somme da versare, pari a un terzo degli importi accertati per imposte e relativi interessi (art. 15 dPR n. 602/1973). In particolare, si applicano a un terzo delle imposte accertate, al netto di quelle versate, i seguenti tassi di interesse:

- dal giorno successivo a quello della scadenza del pagamento e fino alla data del 31/12/2016 il tasso del 4% (art. 20 del dPR n. 602/1973).

Per ogni giorno successivo alla data del 31/12/2016 maturano gli ulteriori interessi al tasso del 4%.

TABELLA F24 - Riscossione a titolo provvisorio


| Descrizione | Codice Tributo | Anno di Riferimento | Importo a debito da versare in euro |
|----------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------|
| Ires | 9932 | 2011 | 257.159,00 |
| Interessi fino al 31/12/2016(*) | 9933 | | 46.697,26 |
| Irap | 9934 | 2011 | 61.648,00 |
| Interessi fino al 31/12/2016(**) | 9935 | | 11.194,60 |
| Spese di notifica | 9400 | 2011 | 8,75 |

(*) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore Ires accertata e pari a 28,18180 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

(**) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore Irap accertata e pari a 6,75594 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, il contribuente che presenta ricorso deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Riscossione a titolo provvisorio.

Il versamento deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione entro 10 giorni dal versamento.



DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TF3030105459/2016 PER L'ANNO 2011 codice fiscale 03798601211

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:

- il Codice Ufficio : TF3
- il Codice Atto : 14235786002

Se il contribuente presenta ricorso e' intimato ad adempiere, entro il termine di presentazione dello stesso, all'obbligo di pagamento di un terzo degli importi dovuti per imposte e interessi, come indicato nella tabella seguente (art. 29, comma 1, lett. a, dl n. 78/2010):

TABELLA Importi intimati

| | |
|---|------------|
| IMPOSTE | 318.807,00 |
| INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 31/12/2016 * | 57.891,86 |
| SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO | 8,75 |
| TOTALE | 376.707,61 |

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 DPR n. 602/1973 da ricalcolarsi dal giorno successivo al 31/12/2016 fino alla data di versamento inclusa.

4) Intimazione al pagamento
(Art. 29, comma 1, lett. a), dl n. 78/2010)

Se il contribuente non definisce per intero l'accertamento con le modalita' indicate al punto 1) delle Avvertenze, oppure non definisce le sole sanzioni (vedi precedente punto 2), e non presenta ricorso (vedi precedente punto 3), e' intimato ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento delle somme dovute per imposte, interessi e sanzioni nella misura indicata nella tabella seguente:

TABELLA Importi intimati

| | |
|---|--------------|
| IMPOSTE | 956.421,00 |
| SANZIONE PER INTERO | 805.295,70 |
| INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 31/12/2016 * | 173.675,57 |
| SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO | 8,75 |
| TOTALE | 1.935.401,02 |

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 DPR n. 602/1973 da ricalcolarsi dal giorno successivo al 31/12/2016 fino alla data di versamento inclusa.

5) Sospensione dell'efficacia dell'atto
(Art. 47 dlgs n. 546/1992 e art. 39 DPR n. 602/1973)

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro soggette a reclamo/mediazione, la presentazione del ricorso comporta la sospensione della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato per 90 giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento di reclamo/mediazione. Decorso 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, la sospensione

DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TE3030105459/2016 PER L'ANNO 2011 codice fiscale 03798601211

viene meno.

Per le controversie di valore superiore a 20.000 euro, la presentazione del ricorso contro l'avviso di accertamento non sospende la riscossione a titolo provvisorio. Tuttavia, il contribuente che propone ricorso puo' chiedere di sospendere il pagamento delle somme dovute a titolo provvisorio per imposte e relativi interessi indicati nell'atto impugnato. Se la sospensione e' concessa e successivamente il ricorso e' respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

La sospensione puo' essere chiesta in via amministrativa o in via giudiziale:

- a) sospensione amministrativa: l'istanza di sospensione della riscossione a titolo provvisorio deve essere presentata in carta semplice all'Ufficio in intestazione, che puo' disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale (art. 39 DPR n. 602/1973).
- b) sospensione giudiziale: se il pagamento dell'avviso di accertamento puo' causare un danno grave e irreparabile, l'istanza motivata di sospensione dell'esecuzione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso, insieme a quest'ultimo oppure con atto separato. In quest'ultimo caso il contribuente deve notificare l'istanza all'ufficio contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria con le stesse modalita' previste per il ricorso (art. 47 dlgs n. 546/1992).

**6) Accertamento con adesione
(Art. 6, comma 2, dlgs n. 218/1997)**

Il contribuente se non definisce per intero l'accertamento (vedi precedente punto 1) e non presenta ricorso (vedi precedente punto 3), puo' presentare istanza di accertamento con adesione. Cio' gli consente di instaurare un contraddittorio con l'Ufficio, in cui sono valutati gli elementi o i dati forniti dal contribuente. In caso di adesione le sanzioni sono ridotte a un terzo.

E' possibile presentare istanza di accertamento con adesione anche se sono state definite le sole sanzioni (vedi precedente punto 2).

L'istanza va inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione, entro il termine per presentare ricorso, in carta libera e indicando un recapito (indirizzo, anche di posta elettronica, e numero di telefono).

Il termine per presentare ricorso e' sospeso per 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Se il contribuente presenta ricorso (vedi precedente punto 3) rinuncia automaticamente all'istanza di adesione.

**7) Riesame
(Dm n. 37/1997)**

Resta ferma per il contribuente la possibilita' di chiedere all'Agenzia un riesame dell'atto in autotutela. In questo modo, invita l'Ufficio a riconsiderare in tutto o in parte gli elementi e i dati alla base dell'avviso di accertamento. L'istanza di autotutela non sospende comunque il termine entro cui definire l'avviso di accertamento, presentare istanza di accertamento con adesione o ricorso. L'istanza di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'Ufficio in intestazione.


8) Spese di notifica

Le spese di notifica di questo atto, pari a 8,75 euro, sono a carico del contribuente (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 settembre 2012).

**9) Affidamento delle somme all'Agente della Riscossione
(Art. 29 dl n. 78/2010)**

Il presente atto, decorso il termine utile per la presentazione del ricorso, e' titolo esecutivo per la riscossione delle somme di seguito indicate (art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010).
Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento delle somme dovute (che coincide

Andreas



DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TE3030105459/2016 PER L'ANNO 2011 codice fiscale 03798601211

con il termine per presentare ricorso), gli importi di seguito indicati saranno affidati all'Agente della Riscossione anche per l'esecuzione forzata con le modalita' e nei termini previsti dall'art. 29, comma 1, lett. b) e c), dl n. 78/2010. A questo punto, il pagamento dovra' essere effettuato presso l'Agente della Riscossione.

Decorsi 60 giorni dalla notifica di questo atto, in presenza di fondato pericolo per il buon esito della riscossione (art. 29, comma 1, lett. c, dl n. 78/2010), il recupero delle maggiori imposte con relativi interessi e sanzioni, puo' essere comunque affidato in carico all'Agente della Riscossione prima degli ordinari termini di affidamento, anche se il contribuente presenta ricorso.

Inoltre, all'Agente della Riscossione spetteranno gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive (art. 17 dlgs n. 112/1999).

9-a) Presentazione del ricorso

(Art. 29, comma 1, lett. a), dl n. 78/2010 e art. 15 dPR n. 602/1973)

Se il contribuente presenta ricorso e non versa le somme dovute a titolo provvisorio, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento:

| | |
|---|------------|
| IMPOSTE | 318.807,00 |
| INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 31/12/2016 | 57.891,86 |
| SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO | 8,75 |
| TOTALE (*) | 376.707,61 |

(*) A seguito dell'affidamento delle somme il TOTALE degli importi da pagare all'Agente della Riscossione sara' integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- a) gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 31/12/2016 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 dPR n. 602/1973).
- b) gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 dPR n. 602/1973).
- c) gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione calcolati sulle somme complessive da riscuotere nelle diverse misure stabilite dall'art. 17 dlgs. n. 112/1999.

9-b) Assenza di ricorso e definizione delle sole sanzioni


(Art. 17 dlgs n. 472/1997 e art. 14 dPR n. 602/1973)

Se il contribuente definisce le sole sanzioni e non presenta ricorso, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento:

| | |
|---|--------------|
| IMPOSTE | 956.421,00 |
| INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 31/12/2016 | 173.675,57 |
| SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO | 8,75 |
| TOTALE (*) | 1.130.105,32 |

(*) A seguito dell'affidamento delle somme il TOTALE degli importi da pagare all'Agente della Riscossione sara' integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- a) gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 31/12/2016 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 dPR n. 602/1973).



DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TF3030105459/2016 PER L'ANNO 2011 codice fiscale 03798601211

- b) gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 DPR n. 602/1973).
- c) gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione calcolati sulle somme complessive da riscuotere nelle diverse misure stabilite dall'art. 17 dlgs. n. 112/1999.

9-c) Assenza di ricorso e mancata definizione in maniera agevolata
(Art. 29, comma 1, lett. b), di n. 78/2010 e art. 14 DPR n. 602/1973)

Se il contribuente non definisce per intero l'accertamento in maniera agevolata, oppure non definisce le sole sanzioni, e non presenta ricorso, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento.

| | |
|---|--------------|
| IMPOSTE | 956.421,00 |
| SANZIONE PER INTERO | 805.295,70 |
| INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 31/12/2016 | 173.675,57 |
| SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO | 8,75 |
| TOTALE (*) | 1.935.401,02 |

(*) A seguito dell'affidamento delle somme il TOTALE degli importi da pagare all'Agente della Riscossione sarà integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- a) gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 31/12/2016 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 DPR n. 602/1973).
- b) gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 DPR n. 602/1973).
- c) gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione calcolati sulle somme complessive da riscuotere nelle diverse misure stabilite dall'art. 17 dlgs. n. 112/1999.

Funziionario responsabile del procedimento: GIUSEPPE PITANIELLO
Funziionario referente del procedimento di accertamento al quale rivolgersi per informazioni:

ACUNZO ANIELLO
Via G. OBERDAN 1 - 3, NAPOLI
Stanza G11, piano 3, telefono 081 42 81 515

Il presente atto si compone di 20 Pagine


e di n. ___ allegati composti da n. ___ pagine

Data
22.12.2016

Timbro
Dell'Ufficio

Il Direttore Provinciale
Felice Chiariello

firmato digitalmente



MODALITA' DI PAGAMENTO PER LA DEFINIZIONE AI SENSI DELL'ART.15 DEL D.LGS. N.218/97

Si riportano di seguito l'ammontare degli importi dovuti per la definizione dell'accertamento n. TF3030105459/2016 e le relative modalita' di pagamento.

La definizione e' considerata valida se si provvede al pagamento, entro i termini previsti, degli importi complessivamente dovuti, utilizzando il modello di pagamento F24-Sezione Erario.

Codice Ufficio: TF3
Codice atto : 14235786002

Denominazione
ENERGIA VERDE ED IDRICA S.P.A. DETTA EVI S.P.A.
Codice fiscale: 03798601211

| Descrizione | Codice Tributo | Anno di Riferimento | Importo a debito da versare in euro |
|--|----------------|---------------------|-------------------------------------|
| Ires | 9455 | 2011 | 771.477,00 |
| Interessi (fino al 31/12/2016) | | | 122.580,30 |
| Totale da versare | | | 894.057,30 |
| Ulteriori interessi (*) | | | |
| Irap | 9466 | 2011 | 184.944,00 |
| Interessi (fino al 31/12/2016) | | | 29.385,83 |
| Totale da versare | | | 214.329,83 |
| Ulteriori interessi (**) | | | |
| Sanzione pecuniaria totale ridotta ad un terzo (1) | 9452 | 2011 | 268.431,90 |
| Spese di notifica | 9400 | 2011 | 8,75 |

(*) L'importo degli ulteriori interessi, sulla maggiore Ires accertata, e' pari a 73,97724 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.


Gli interessi devono essere versati cumulativamente all'imposta cui si riferiscono.

(**) L'importo degli ulteriori interessi, sulla maggiore Irap accertata, e' pari a 17,73435 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

Gli interessi devono essere versati cumulativamente all'imposta cui si riferiscono.

(1) In caso di definizione delle sole sanzioni, ai sensi dell'art.17 del d.lgs. n. 472/1997, gli importi da versare riferiti alle sanzioni ed i relativi codici tributo sono evidenziati al punto 2 delle avvertenze dell'avviso di accertamento.

L'attestato di pagamento deve pervenire a _____ entro 10 giorni dal versamento.




NOTIFICA A MEZZO POSTA
(ai sensi dell'art.14 della Legge 20/11/1982, n.890)

Il presente atto viene spedito a mezzo dell'ufficio postale di _____

NAPOI CENTRALE

tramite raccomandata con avviso di ricevimento n. rd. A6 76677626048-9

23.12.2016



Ufficio di Direzione Provinciale I di Napoli

TASSA PAGATA
Convenzione Agenzia delle Entrate
Anno 2005


N. 181207/146 Cronologico del notificatore

FIRMA

SERVIZIO NOTIFICAZIONE AGENTE POSTALE

PER LE PERSONE FISICHE: La presente deve consegnarsi a mani del destinatario. Se questi è assente può essere consegnata a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario od a persona affetta alla casa od al servizio di esso, purché il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale o non abbia età inferiore ai quarant'anni. In mancanza delle persone suddette il plico può essere consegnato al portiere dello stabile od a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

PER LE SOCIETÀ ED ENTI: La presente deve essere consegnata alla Società o Ente destinatario e per esso al rappresentante legale o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni ovvero, in mancanza, alla persona al servizio del destinatario; in mancanza anche di questa, al portiere dello stabile ovvero alla persona tenuta per rapporto continuativo alla distribuzione della posta al destinatario.



A ENERGIA VERDE ED I.D.R.G. SPA DEVA
FVI SPA
VIA LEONARDO MAZZELLO 34/36
80074 Ischia (NA)



REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI NAPOLI

SEZIONE 29

riunita con l'intervento dei Signori:

- BARRETTA** **LUIGI** **Presidente**
- CICCHESE** **ROBERTA** **Relatore**
- FEDULLO** **EZIO** **Giudice**
-
-
-
-



ha emesso la seguente

- sul ricorso n. 6487/2017
depositato il 07/06/2017

- avverso **AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TE3030105459 TRIB.ERARIALI.2011**
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI

proposto dal ricorrente:
ENERGIA VERDE ED IDRICA S.P.A. DETTA EVI S.P.A.
VIA LEONARDO MAZZELLA 34/36 80077 ISCHIA NA

difeso da:
VETROMILE BRUNO
VOMMERCIALISTA
VIA GUANTAI NUOVI 11 80128 NAPOLI NA

3

SEZIONE
N° 29
REG.GENERALE
N° 6487/2017
UDIENZA DEL
23/10/2017 ore 09:00
N° 16127
PRONUNCIATA IL
08 NOV. 2017
DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL
20 NOV. 2017
Il Segretario
M. CALDO

FATTO

La ricorrente società, Energia Verde ed Idrica S.p.A. (Evi), ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, con il quale l'Agenzia delle Entrate di Napoli ha ritenuto la sussistenza di una sopravvenienza attiva, e dunque di un maggior reddito di impresa, dipendente dal fatto che la società aveva riportato nello stato passivo del suo bilancio un debito che, secondo l'Agenzia, doveva invece considerarsi estinto.

La ricorrente, oltre a contestare il corretto richiamo all'articolo del codice che, nella ricostruzione dell'amministrazione, avrebbe dovuto disciplinare la fattispecie estintiva del debito, ha rappresentato l'inesistenza dei presupposti per il maturarsi della prescrizione, tanto più che la posta veniva riportata al passivo nel bilancio di essa debitrice e all'attivo nel bilancio della società creditrice (CISI, socio per l'80% di essa ricorrente), bilanci, entrambi, sottoposti al controllo del Ministero dell'economia e delle finanze, al cui potere di controllo è sottoposta la CISI.

L'Agenzia delle Entrate, costituita in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.

All'odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

L'articolo del codice civile di cui l'Agenzia ha fatto applicazione, in ciò aderendo a quanto rilevato dalla Guardia di Finanza nel processo verbale dal quale trae origine il provvedimento impugnato e la cui erronea indicazione nell'atto gravato non è motivo di illegittimità dell'atto, è l'art. 2948 del codice civile, rubricato "prescrizione di cinque anni", secondo cui "Si prescrivono in cinque anni: [...] 3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni;".

Osserva la Commissione, come in disparte la legittimità o meno della ascrivibilità al numero 3 della previsione del citato articolo della somma dovuta da Evi a CISI (quale corrispettivo della concessione in uso di beni demaniali, assimilato dall'Agenzia ad un canone di locazione), appare sicuramente non condivisibile la valutazione operata dall'amministrazione finanziaria in ordine alla avvenuta prescrizione del credito corrispondente.

E infatti deve in proposito osservarsi come dalla mera consultazione degli atti contabili, su cui si sono basati prima il processo verbale della Guardia di Finanza e poi il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, non è possibile evincere l'esistenza e la collocazione temporale di eventuali atti interruttivi della prescrizione, tanto più che il creditore, anche a termini maturati, può, in ogni caso decidere di non avvalersene, ciò che in sostanza è stato dedotto da parte ricorrente, alla luce dei complessi rapporti societari esistenti tra creditore e debitore e della finalità pubblicistica del servizio prestato, e non è stato efficacemente contestato dall'Agenzia.

Il ricorso va pertanto accolto con assorbimento di ogni altra censura.

La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.


P.Q.M.

Accoglie il ricorso.


Spese compensate.

Così deciso in Napoli il 23 ottobre e il 6 novembre 2017

Il Relatore



Il Presidente





4

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI CAMPANIA

SEZIONE 7

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 4337/2018

UDIENZA DEL

09/10/2018 ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

| | | | |
|--------------------------|----------|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | SOVIERO | FRANCESCO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | SANTULLI | ALESSANDRA | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | FRANCO | ELIANA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

N°

946/4/18

PRONUNCIATA IL:

29/10/18

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

06/02/19

Il Segretario

ha emesso la seguente

SENTENZA



- sull'appello n. 4337/2018
depositato il 01/06/2018

- avverso la pronuncia sentenza n. 16127/2017 Sez:29 emessa dalla Commissione
Tribunaria Provinciale di NAPOLI

contro:

ENERGIA VERDE ED IDRICA S.P.A. DETTA EVI S.P.A.
VIA LEONARDO MAZZELLA 34/36 80077 ISCHIA

difeso da:

VETROMILE BRUNO
VIA GUANTANUOVI 11 80127 NAPOLI

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TF3030105459 TRIB.ERARIALI 2011

Ami

L'Agenzia delle Entrate DP Napoli 1, ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione Provinciale Tributaria di Napoli che ha accolto il ricorso della Evi spa (Energia Verde e Idrica) avverso l'avviso di accertamento n. TF3030105459/2016 per l'anno 2011 per recupero a tassazione di una sopravvenienza attiva dell'importo di € 3.721.201.

Ricostruita in dettaglio tutta la vicenda in fatto, l'Agenzia delle Entrate ha lamentato l'omessa pronuncia circa l'invocata violazione dell'art. 88 comma 4 TUIR ritenuta assorbita dal primo Giudice allorchè ha incentrato la decisione esclusivamente sulla questione della prescrizione. Ha lamentato l'insufficiente motivazione circa la possibilità del creditore di decidere di non avvalersi della prescrizione. Si è poi doluta della stringata motivazione della sentenza impugnata nel passo in cui affronta il tema della motivazione dell'avviso di accertamento.

L'appellante ha chiesto, pertanto l'annullamento della sentenza di I grado col favore delle spese.

L'appellata Società è rimasta intimata.

All'esito della camera di consiglio, dopo la trattazione in pubblica udienza, la causa è stata decisa con separata sentenza.

Vanno brevemente riassunti i fatti di causa.

Con pvc del 18.3.2016, a conclusione di una verifica fiscale per gli anni dal 2011 al 2015, iniziata il 25.9.2015 dalla GdF, è stato individuato come "sopravvenienza attiva" l'importo di € 3.721.201,00 quale debito insussistente e ormai prescritto, assunto dalla stessa EVI nei confronti del CISI (Consorzio Intercomunale Servizi Ischia) quest'ultimo partecipato all'80% dalla EVI stessa e per il 20% dal Comune di Procida.

Il CISI (controllante) aveva stipulato con EVI (controllata) un "contratto di servizio e di concessione amministrativa" affidando a quest'ultima l'intero servizio idrico integrato sulle isole di Ischia e Procida.

Il canone da pagare dalla EVI al Consorzio era stato determinato in lire 200.000.000 poi divenuti € 400.000 dal 2008.

Con accordo del 2.12.2005 le parti contraenti, stipulavano un accordo transattivo in cui il CISI rinunciava al debito in suo favore e in capo alla EVI, pari ad € 3.721.201 trasformando il debito in "valore di partecipazione attraverso apposito versamento per lo stesso importo in conto versamento socio in conto di futuri aumenti di capitale".

A seguito di rilievi della Ragioneria Generale dello Stato, che specificamente indicava l'illegittimità dell'accordo transattivo, la CISI ripristinò in bilancio il credito nei confronti della EVI, la quale ultima, nel bilancio chiuso al 31.12.2006 ma approvato solo il 15.9.2009, imputò la

af

Re

somma di € 3.721.201 a "debiti verso controllanti".

Il Collegio di prime cure ha ritenuto non condivisibile la valutazione operata dall'Ufficio secondo cui il debito in questione sarebbe prescritto, poiché mancando atti interruttivi della prescrizione "tanto più che il creditore, anche a termini maturati, può, in ogni caso decidere di non avvalersene".

L'appello è fondato e va accolto.

In primis vi è contrasto tra le parti sul se il debito di € 3.721.201 iscritto in bilancio sia annoverabile tra sopravvenienze attive oppure no.

L'Ufficio è nel senso positivo, sul presupposto che il debito in questione, come è pacifico tra le parti, è sorto ben prima del 2005 sicché alla data dell'anno di imposta oggetto di verifica, anno 2011, non era più esigibile dal creditore CISI per intervenuta prescrizione quinquennale.

Secondo il contribuente, invece, sarebbe applicabile nella specie il comma 4 dell'art. 88 TUIR "in quanto si trattasi di una posta debitoria finanziaria ed esattamente di poste attive e passive al momento della loro costituzione della società controllata".

La tesi della contribuente, per la verità non affrontata dal primo giudice, non convince.

Invero la ricostruzione in fatto sopra sintetizzata e non fatta oggetto di contestazione alcuna, consente di ritenere che l'importo di € 3.721.201 rappresenta un debito anteriore al 2005 che EVI aveva nei confronti della CISI.

La rinuncia da parte di quest'ultima è stata posta nel nulla, come detto, all'indomani di un'ispezione della Ragioneria Generale dello Stato, in cui si evidenziava che un simile operare era lesivo del patrimonio consortile.

Art. 88 del TUIR 917/86 Sopravvenienze attive Vigente dal 02/12/2005 al 29/06/2012 prevede:

Art. 88 [Ex Art. 55] 1. Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.

2. Se le indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 86 vengono conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma del comma 4 del detto articolo.

3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive: ...

4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, né la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo o per effetto della partecipazione alle perdite da parte dell'associato in partecipazione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche relativamente agli apporti effettuati dai possessori di strumenti finanziari similari alle azioni (3). 5...

9

Dem

Poiché nella specie si tratta di importo iscritto a debito, risalente ad epoca anteriore al 2005 rispetto all'anno 2011 deve ritenersi legittima l'emersione della sopravvenienza attiva con la conseguente ripresa ai fini dei tributi erariali

Tale ripresa, si rileva legittima, allorché, dalla disamina effettuata dai verificatori sono emerse alcune passività, per le quali, era ragionevole ritenere l'insussistenza delle stesse e la loro riconduzione nell'alveo della disposizione di cui sopra. Si trattava di passività iscritte in bilancio, che quindi, erano già state dedotte quali componenti negativi di reddito in precedenti esercizi, in relazione alle quali i creditori, almeno fino all'epoca della verifica, non avevano avanzato alcuna pretesa. L'Ufficio, ha quindi ripreso a tassazione, una serie di voci a poste debitorie in relazione alle quali risultava ormai compiuto il decorso del termine quinquennale di prescrizione. La norma di riferimento è quella di cui all'art. 2948 c.c.

Alla società ricorrente, comunque, non rimane preclusa la possibilità, nel caso in cui il debito verso il fornitore venisse richiesto e quindi pagato, di inserire il relativo importo tra le sopravvenienze passive nel conto economico nell'anno in cui è stato eseguito il pagamento.

E' pur vero che con memoria illustrativa la EVI ha dedotto che 11.10.2017 si è tenuta seduta assembleare del CISI che ha ribadito come nell'approvare i bilanci della controllata (EVI) ha riconfermato l'esistenza del credito che perciò non può considerarsi prescritto. La spiegazione per la quale il CISI non ha attivato alcuna esecuzione per il recupero del debito risiede nel fatto che l'entità del debito avrebbe causato il fallimento della EVI con conseguente interruzione di un servizio pubblico quale la distribuzione di acqua potabile e la certa insorgenza di danni di natura ambientale e sanitaria per l'interruzione della manutenzione degli impianti di fognatura dell'Isola d'Ischia. Si tratta, tuttavia, di un comportamento protratto nel tempo, in relazione al quale il creditore è rimasto del tutto inerte e che comunque non può impedire la ripresa a tassazione della sopravvenienza attiva.

Pertanto l'appello va accolto con la conferma e legittimità dell'avviso di accertamento.

Vertendosi in tema d'interpretazione normativa appare giustificata la compensazione delle spese di giudizio.


P.Q.M.

Accoglie l'appello e compensa le spese.

Napoli li 29 gennaio 2019

Il relatore
Alessandra Santilli

Il Presidente
Francesco Soviero



Associazione Tributaria Regionale della Campania
E COPIA AUTENTICA

Si rilascia su richiesta di P. Rossi
per CA. 559/10 in data 15/5/19
R. SEGRETA



5

CONSIDERAZIONI SULLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE IN MERITO
ALL'ACCERTAMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE ALLA SOCIETA' EVI SPA

Alla luce della sentenza di secondo grado emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli in merito all'Avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate alla società EVI spa nel 2016, è necessario formulare talune considerazioni molto approfondite.

Prima però è giusto spiegare velocemente su quali basi, prima la Guardia di Finanza e poi l'Agenzia delle Entrate, hanno deciso di procedere all'accertamento.

Come qualcuno potrà ricordare, nel bilancio 2006, poi approvato nel 2009, i soci dell'Evi spa, decisero di trasformare nuovamente la posta di patrimonio netto (Euro 3.721.000,00) "Finanziamento Cisi in conto futuro aumento di capitale" in "Debito verso la controllante Cisi", e quindi in bilancio per i successivi 5 bilanci la posta è rimasta tale.

La Guardia di finanza nel 2015 dopo aver a lungo controllato tutta la documentazione decise di emettere un Processo Verbale di Constatazione accertando e sanzionando il fatto che il socio Cisi in quegli anni non aveva mai richiesto la restituzione di quella somma e pertanto nel 2011 a giudizio della Guardia di finanza e poi dell'Agenzia delle Entrate, quella posta si sarebbe dovuta trasformare in Sopravvenienza attiva per sopraggiunta prescrizione del credito da parte del Cisi e quindi di conseguenza una sopraggiunta diminuzione di debiti da parte dell'EVI spa.

Pertanto, quella sopravvenienza attiva nel bilancio 2011 dell'EVI si tramutava automaticamente in un maggior Utile della società EVI spa e quindi l'Agenzia nell'emettere l'accertamento nel 2016 ha determinato le maggiori imposte IRES ed IRAP che nel caso specifico erano di euro 956.421,00 con l'aggiunta di oltre 600.000 euro di interessi e sanzioni per un totale di circa 1.600.000,00 euro.

Immediatamente fu dato mandato al dott. Vetromile di procedere con il ricorso in Commissione Tributaria Provinciale, ed in quella sede furono accolte le tesi della difesa e nel 2017 fu emessa la sentenza favorevole all'EVI spa.

L'Agenzia non si è arresa ed ha proposto appello in commissione Tributaria Regionale ed alla fine del 2018 è stato discusso l'appello dell'Agenzia. La sentenza questa volta è risultata essere favorevole alle tesi dell'Agenzia, e la nuova sentenza è stata depositata in data 6 febbraio 2019.

Il dott. Vetromile è venuto a conoscenza della sentenza solo una settimana fa; non si era recato in udienza in quanto non aveva ricevuto alcuna notifica della discussione; si configura quindi un difetto

di notifica al difensore dell'EVI spa. Qualora si decidesse di ricorrere in Cassazione, la stessa sicuramente rimanderebbe la discussione in commissione Tributaria Regionale per un nuovo dibattito in quella sede. Molto probabilmente la commissione Tributaria Regionale darebbe ragione nuovamente all'agenzia e quindi tutto sarebbe rimandato alla decisione della Cassazione (almeno fra 5 anni) con immenso pericolo da parte della società EVI spa visto l'enorme fardello di euro 1.600.000,00.

La società nella persona del dott. Ghirelli, confortato dal sottoscritto dott. Mancusi e da tutto il collegio sindacale, è addivenuta nella convinzione che il passaggio in Cassazione costituirebbe un enorme pericolo per l'EVI spa, vista la temerarietà della discussione, e soprattutto visto che una sentenza negativa comporterebbe il pagamento di oltre 1.600.000 euro gravato di ulteriori interessi, e pertanto, su suggerimento dello stesso dott. Vetromile, si è deciso di aderire alla Definizione Agevolata delle Controversie Tributarie Pendenti che permetterà alla società di definire la controversia sulla base della sentenza di 1° grado depositata entro il 24 ottobre 2018, che vedeva soccombente l'Agenzia delle Entrate, e quindi con la possibilità di pagare solo il 40% della maggior imposta (956.421,00) senza sanzioni ed interessi per un totale di circa 382.000 euro, rateizzati in 20 rate trimestrali (5 anni).

Inoltre, ci sarebbero anche considerevoli ripercussioni positive sul bilancio e sulla possibilità di ~~Revoca della Liquidazione senza il bisogno di ricorrere ad altre operazioni complesse e con tempi più prolungati, come la Fusione con il Cisi o la Ricapitalizzazione.~~

La Definizione Agevolata della controversia con l'Agenzia delle Entrate configura acquiescenza alla sentenza della Commissione Tributaria Regionale e questo determina nel Bilancio 2019 alla data del 31/05/2019, in Dare una diminuzione di Debito v/controlanti per euro 3.721.000 che si accompagnerebbe in Avere ad un incremento degli Utili Esercizi Precedenti (trattandosi di sopravvenienze attive già tassate con riferimento esercizio 2011, sarebbe giusto trattare quell'importo direttamente come posta patrimoniale e cioè Utili pregressi); le maggiori imposte 2011, dovute per la definizione agevolata, pari ad euro 382.000 per le cui rate vige il principio di cassa, verranno quindi scaricate anno per anno nei successivi 5 anni.

Di conseguenza (tenendo conto che l'attuale Patrimonio Netto è negativo per euro 3.090.898) si conseguirebbe un Patrimonio Netto positivo, in quanto gli Utili Esercizi Precedenti permetterebbero all'EVI spa di coprire le Perdite Pregresse e di ricostituire un capitale sociale congruo, anche

superiore ai precedenti 400.000 euro in caso di deduzione delle imposte derivanti dalla Definizione agevolata con il criterio di cassa, con la conseguente Revoca della Liquidazione.

Questa metodica permetterà di attestare un Patrimonio Netto positivo alla data del 31/05/2019 e quindi permetterà di convocare l'Assemblea notarile con compensazione delle perdite, ricostituzione del capitale sociale e revoca della Liquidazione, immediatamente dopo l'approvazione del Bilancio 2018 e cioè entro il mese di luglio.

Nel caso in cui si volesse procedere contabilizzando una sopravvenienza attiva pari ad euro 3.721.000 per bilanciare la diminuzione di Debiti v/controlanti per poi effettuare la variazione in diminuzione nella dichiarazione 2020 per il 2019, questo comporterebbe l'obbligo di dover attendere il consolidamento delle poste dell'attivo Utili Esercizi Precedenti con l'approvazione del Bilancio 2019 da effettuare ad aprile-giugno 2020 e solo allora si potrebbero compensare le perdite pregresse e ricostituire il capitale sociale con la conseguente Revoca della Liquidazione.

Ritengo quindi che la prima soluzione sia preferibile, ma soprattutto auspicabile per ragioni di tempo.


Il creditore CISI trasformerà il credito nei confronti dell'EVI spa da un credito dell'attivo circolante in una maggiore partecipazione nell'attivo patrimoniale. In pratica il CISI tramite il ripianamento perdite dell'EVI spa ed un maggior attivo del Patrimonio netto della stessa EVI conseguirà una partecipazione che incrementa le proprie immobilizzazioni finanziarie anche se il mancato incasso dovrà configurarsi come insussistenza patrimoniale.

Il Collegio Sindacale

Paolo Mancusi

Vincenzo Mallamaci

Francesco Maria Marchionibus



C.I.S.I.
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA
in liquidazione

Via Leonardo Mazzella 36 80070 Ischia (NA)

C.F./P.I. 01201390638

Telefono 081993242

e-mail cisi.ischia@libero.it

pec cisi@arubapec.it

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione dell'Assemblea dei Soci viene pubblicata all'Albo del Consorzio dal giorno 24.06.2019 e vi rimarrà affissa per nr. 15 giorni consecutivi fino al giorno 08.07.2019.

Ischia addì 24/06/2019

Per copia conforme esistente agli atti d'ufficio il 24/06/2019

**Il Segretario del C.I.S.I.
Dott. Francesco Ciampi**